

**UNIONE ITALIANA
DEI GIARDINI ZOOLOGICI E DEGLI ACQUARI**

U.I.Z.A.

STATUTO

Definizioni:

Giardini Zoologici ed Acquari: strutture permanenti e territorialmente stabili, aperte ed amministrate per il pubblico, che espongono animali selvatici, allo scopo di promuovere e sostenere la salvaguardia della natura attraverso l'educazione del pubblico, la ricerca scientifica e la conservazione delle specie animali *in situ* ed *ex situ*.

Nel testo dello Statuto, ove necessario, i Giardini Zoologici e gli Acquari vengono tutti accomunati per brevità sotto il termine di "Zoo".

Animali selvatici : "non domestici", ovvero animali che vivono in natura e che nei secoli non sono stati condizionati e modificati dall'uomo nella morfologia e nelle loro funzioni fisiologiche e comportamentali.

**Art. 1
*Nome e Sede***

E' costituita l'UNIONE ITALIANA DEI GIARDINI ZOOLOGICI E DEGLI ACQUARI, la cui sigla abbreviata è U.I.Z.A., con sede in Roma.

L'Unione Italiana Giardini Zoologici ed Acquari è un'associazione culturale senza scopo di lucro che si propone i fini e gli obiettivi contenuti nel presente Statuto.

**Art. 2
*Obiettivi***

L'Unione si propone di:

- a) contribuire alla conservazione ed allo studio della biodiversità attraverso il potenziamento dei Giardini Zoologici ed Acquari quali centri di educazione ambientale, di ricerca scientifica e di conservazione;
- b) promuovere e diffondere a livello nazionale la moderna visione di Giardino Zoologico e di Acquario;
- c) promuovere la cooperazione fra i Giardini Zoologici e gli Acquari italiani e fra questi e quelli internazionali, al fine di favorire la conservazione delle specie animali autoctone ed esotiche e dei loro ambienti naturali, sia attraverso la realizzazione di progetti coordinati per la riproduzione delle specie *ex situ*, che attraverso l'attiva partecipazione a programmi di conservazione *in situ*;
- d) assicurare che i Giardini Zoologici e gli Acquari italiani possiedano tutti i requisiti indispensabili a garantire una custodia della fauna biologicamente corretta e quindi il benessere psico-fisico degli animali che ospitano;
- e) incoraggiare i Giardini Zoologici e gli Acquari a pianificare le loro collezioni faunistiche in modo tale da privilegiare le specie minacciate di estinzione in natura o quelle la cui esposizione sia ritenuta efficace per la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico alla conservazione della biodiversità;

- f) mantenere un inventario, come da regolamento, di tutti gli animali conservati nei Giardini Zoologici e negli Acquari italiani associati all’Unione stessa;
- g) promuovere e sostenere la ricerca scientifica nelle strategie della conservazione integrata;
- h) conservare la variabilità del pool genetico delle popolazioni di specie selvatiche mantenute *ex situ* negli Zoo anche in accordo con i programmi internazionali;
- i) rappresentare un Organismo qualificato in grado di fornire consulenze tecnico scientifiche ad Enti, soggetti pubblici e privati nel campo della tutela e della gestione degli animali e delle strutture che li ospitano, in linea con le normative applicabili al settore;
- j) promuovere presso le Autorità a tutti i livelli il riconoscimento del Giardino Zoologico e dell’Acquario quale indispensabile complemento della scuola e fondamentale strumento di educazione ambientale, anche al fine di ottenere leggi e provvedimenti che classifichino i Giardini Zoologici e gli Acquari tra gli istituti di pubblica utilità, rendendo possibile l’accesso alle agevolazioni attive nel settore;
- k) costituire un qualificato Organismo a disposizione delle Autorità competenti per la programmazione, il coordinamento, la formulazione di precise norme giuridiche e tecniche intese a regolamentare la conservazione degli animali selvatici o, nello specifico, degli animali mantenuti *ex situ* negli Zoo;
- l) rappresentare gli interessi dei suoi Membri, mantenendo contatti ed offrendo consulenza alle autorità governative nazionali e locali;
- m) contribuire a rappresentare gli Zoo ed Acquari italiani presso l’Associazione Europea Zoo ed Acquari (EAZA), l’Associazione Mondiale Zoo ed Acquari (WAZA), la CITES, l’UE, l’Unione Mondiale per la Conservazione (IUCN), il WWF nazionale ed internazionale, centri di ricerca, università, associazioni ambientaliste ed altri Enti o associazioni nazionali ed internazionali;
- n) divulgare la conoscenza della natura e delle problematiche della sua conservazione e gestione; porre in essere l’attività di educazione e sensibilizzazione, anche mediante la formazione professionale, e concorrere alla formazione di una coscienza naturalistica, anche attraverso i moderni mezzi d’informazione;
- o) organizzare e promuovere convegni, congressi, mostre, cicli di conferenze e corsi di formazione, nonché curare gli scambi culturali con istituzioni italiane e straniere.

Al fine di specificare ed adattare ulteriormente le finalità dell’U.I.Z.A., l’Associazione elabora e aggiorna la sua missione.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività rivolte al perseguitamento delle finalità dell’Associazione, nonché tutte quelle connesse per natura alle sue finalità, da ritenersi dunque pienamente integrate.

Art. 3 *Obblighi dei Soci*

L’adesione dei Soci Effettivi è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del Socio medesimo, che può esprimersi anche con il mancato versamento della quota associativa entro la sua scadenza, e fatta salva altresì la decadenza dalla qualità o l’esclusione.

Qualora un Socio dovesse rinunciare, anche per atto tacito, alla qualifica di Socio dell’Associazione, la sua nuova riammissione all’Associazione seguirà l’ordinario procedimento previsto dallo Statuto e dal regolamento.

L’adesione dei Soci Temporanei e dei Candidati Soci è da intendersi per la durata stabilita dal presente Statuto.

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari e del Codice Etico UIZA, nonché le deliberazioni degli organi direttivi ed esecutivi dell’Unione; di partecipare

efficacemente e con assiduità alla vita dell’Unione, uniformando la propria attività a principi di collaborazione e di solidarietà verso gli altri associati.

Tutti i Soci devono compiutamente uniformarsi allo Statuto, al Codice Etico dell’UIZA e al regolamento, pena la loro decadenza dall’Unione.

Tutti i Soci hanno l’obbligo di uniformarsi e mantenere gli standards qualitativi indicati dall’Associazione in tema di benessere degli animali ospitati, di conservazione delle specie animali *ex situ*, di educazione e di ricerca scientifica.

A tale fine l’Associazione può eseguire presso i propri membri periodiche ispezioni finalizzate alla verifica del rispetto degli standards predetti, in relazione alla quale i Soci dovranno consentire il libero accesso alla struttura, nonché tutta la collaborazione che dovesse ritenersi necessaria.

Le ispezioni vengono condotte su incarico del Consiglio Direttivo, al quale vengono riportati con relazione scritta i risultati della verifica.

I Soci debbono escludere lo spettacolo con gli animali quale attività prevalente dell’istituzione.

Il regolamento potrà prevedere una specifica articolazione dei diritti e degli obblighi dei Soci.

Tutti i Soci sono tenuti ad evitare ogni azione che possa entrare in diretto conflitto con gli obiettivi e con le deliberazioni dell’Unione stessa.

Il versamento della quota associativa annuale non crea altri diritti di partecipazione, in particolare non crea quote indivise di partecipazione, né quote plurime di partecipazione, né quote trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o universale.

Art. 4

Categorie di associazione

L’Unione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- Soci Effettivi
- Soci Temporanei
- Soci Onorari
- Soci Associati
- Candidati Soci

1) Soci Effettivi: sono Soci Effettivi i Giardini Zoologici e gli Acquari aventi caratteristiche e requisiti anche tecnici ed amministrativi consoni alle finalità dell’Unione stessa.

Si intendono Soci Effettivi i singoli soggetti giuridici che hanno la proprietà, la disponibilità giuridica e/o la gestione del Giardino Zoologico od Acquario.

Nel caso in cui un soggetto giuridico eserciti la propria attività di Zoo in più esercizi o sedi o strutture, anche individuate con insegne o nominativi differenti, che siano dotati alternativamente e/o congiuntamente di un’autonomia gestionale, di programmazione e di organizzazione amministrativa, tecnico e/o scientifica e/o di un’autonoma struttura nella quale si esercita l’attività di Zoo e/o si eserciti l’attività di Zoo in strutture che abbiano distintamente provveduto a richiedere e/o ad ottenere titolo autorizzatorio D. Lgs. 73/2005, esse strutture saranno considerate singolarmente come Soci. Saranno di conseguenza tenute al versamento di distinte quote e saranno titolari singolarmente dei diritti e degli obblighi di Socio.

Giardini Zoologici e gli Acquari appartenenti a questa categoria associativa sono rappresentati dai loro Legali Rappresentanti o dal Direttore Zoologo. In quest’ultimo caso il Legale Rappresentante deve far pervenire all’UIZA una delega scritta, in cui venga dichiarato che il Direttore Zoologo ha potere decisionale ed è l’ufficiale rappresentante della Struttura.

I Soci Effettivi hanno diritto di partecipare con voto deliberativo all’Assemblea dei Soci; di essere eletti alle cariche sociali dopo 3 anni dalla data di ammissione all’Unione, di usufruire

delle forme di tutela che l’Unione può assicurare. Essi corrispondono all’Associazione una quota annuale associativa.

- 2) Soci Temporanei: si intendono Soci Temporanei i Giardini Zoologici e gli Acquari che non rispondono ancora pienamente agli standard richiesti dall’UIZA e definiti nel Codice Etico, ma che il Consiglio Direttivo ritiene possano adeguarsi entro un tempo ragionevole, comunque non superiore a tre anni.

Il tempo concesso per l’adeguamento delle Strutture che vengono accolte come Soci Temporanei viene stabilito dal Consiglio Direttivo nei limiti dello statuto e del regolamento. I Soci Temporanei sono tenuti a predisporre un piano di azione finalizzato al rinnovamento ed all’adeguamento delle proprie strutture. A tal fine possono avvalersi della consulenza dell’UIZA. Al termine del periodo concesso dal Consiglio Direttivo per l’adeguamento ed a seguito di opportune verifiche, il Socio Temporaneo, se adempiente a quanto richiesto dall’Associazione e se risulta coerente nell’attività e nelle sue caratteristiche con le finalità dell’U.I.Z.A., viene iscritto nella categoria dei Soci Effettivi. In caso contrario, al termine del periodo stabilito, il Socio decade dalla qualifica di Socio Temporaneo.

Il Socio Temporaneo non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche sociali. Usufruisce però degli stessi servizi, dell’assistenza e della tutela che l’UIZA assicura ai Soci Effettivi. Può valersi della consulenza dei professionisti dell’Unione, partecipa alle Assemblee ed a tutti i meeting organizzati dall’UIZA. Riceve bollettini pubblicati dall’Unione ed ha accesso alla pagina del sito web riservata ai soli Soci.

I Soci Temporanei pagano una quota associativa annuale pari a quella dei Soci Effettivi.

I Soci Temporanei non possono utilizzare il logo dell’Unione ma possono presentarsi come Soci Temporanei dell’UIZA.

- 3) Soci Associati: il titolo di Associato viene concesso, a seconda delle categorie di appartenenza sotto specificate, ad individui, istituzioni o organizzazioni professionali che non sono Giardini Zoologici od Acquari nel senso previsto dal presente Statuto, ma che hanno interesse professionale a collaborare con le attività di educazione, conservazione e ricerca coordinate dall’UIZA. Il titolo di Associato all’UIZA può essere conferito solo a quei soggetti che il Consiglio Direttivo ritiene coerenti con le finalità ed i principi statutari dell’UIZA e che si riconoscono nel Codice Etico dell’Associazione.

La categoria Associati comprende le seguenti classi:

- a) Associati professionali – soggetti che dispongono di proprie collezioni faunistiche non aperte al pubblico;
- b) Associati sostenitori – aziende, enti ed istituzioni che si riconoscano nelle finalità di Associazione e offrano un particolare sostegno, anche economico, alla realizzazione dei programmi attraverso donazioni
- c) Associato individuale – persone che hanno interesse nei Giardini Zoologici e nelle loro attività o che sono professionalmente legati al mondo dei giardini zoologici o che prestano in favore dell’U.I.Z.A. attività di lavoro professionale e/o di volontariato;
- d) Aree Protette

Le quattro classi di Associati pagano quote associative annuali differenziate che vengono stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio.

L’Associato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche sociali, ma partecipa come osservatore alle Assemblee ed a tutti i meeting organizzati dall’UIZA. Riceve bollettini o altre opere pubblicate dall’Unione, ma non ha accesso alle informazioni riservate ai Soci Effettivi e Temporanei.

I Soci Associati non possono utilizzare il logo dell’Unione ma possono presentarsi come Soci Associati dell’UIZA.

- 4) **Soci Onorari:** sono Soci Onorari coloro che hanno acquisito particolari benemerenze in campo naturalistico, in quello della conservazione di specie animali o con l’opera a favore dell’Unione. I Soci Onorari hanno diritto di partecipare all’Assemblea ed a tutte le manifestazioni dell’Unione. Non hanno diritto di voto nell’Assemblea, ma esprimono il proprio parere sulle tematiche trattate all’Ordine del Giorno. Sono eleggibili alla carica sociale di membro del Consiglio Direttivo in un numero non superiore al 49% del numero totale dei Soci onorari.

- 5) **Candidati Soci:** si definiscono Candidati Soci tutti i soggetti che, titolari di Giardini Zoologici o di Acquari ovvero esercenti l’attività di Zoo, non sono in possesso dei requisiti minimi imposti dalla U.I.Z.A. in tema di standard qualitativi sul benessere animale o hanno requisiti e caratteristiche che ancora non sono state valutate dall’Associazione, ma che hanno, al contempo, interesse all’attività ed alla vita associativa e condividono con l’U.I.Z.A. i paradigmi delle finalità e della missione. I Candidati Soci sono ammessi in qualità di osservatori alle assemblee dell’Associazione e non hanno diritto di voto. I Candidati Soci possono partecipare ai meeting organizzati dall’Associazione.

I Soci Effettivi, Temporanei, Associati e Candidati Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali entro il primo quadrimestre di ogni esercizio finanziario.

Art. 5
Modalità di associazione

I titoli di Socio Effettivo, Socio Temporaneo, Socio Onorario e Socio Associato (fatto salvo per quest’ultimo quanto previsto al successivo comma con riferimento al Socio Associato Sostenitore) vengono proposti dal Consiglio Direttivo su presentazione scritta di due Soci e vengono approvati dai Soci Effettivi seguendo le procedure stabilite dall’Assemblea.

I titoli di Socio Associato Sostenitore e Candidato Socio vengono proposti dal Consiglio Direttivo su presentazione scritta di due Soci e vengono deliberati dal solo Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6
Dimissioni e perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni espresse, che dovranno essere presentate per iscritto al Presidente;
- b) per rinuncia tacita manifestata col mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) per inadempimento delle disposizioni statutarie e/o inosservanza del Codice Etico contestate per atto scritto dal Presidente dell’Associazione;
- d) per violazioni del regolamento e/o comunque per violazioni ritenute dal regolamento di gravità tale da determinare la perdita della qualità di Socio;
- e) per inadempimento ai sensi dell’art. 2 e 3 dello Statuto
- f) per violazioni, nei termini stabiliti dal regolamento, degli standards qualitativi indicati dall’Associazione in relazione al benessere degli animali, all’attività di conservazione delle specie ex situ, all’attività di educazione e di ricerca scientifica

L'adozione dei provvedimenti per i motivi previsti alle lettere c), d) e) ed f) compete all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Della avvenuta rinuncia del Socio ai sensi della lettera b) del presente articolo il Presidente da notizia a tutti gli altri Soci.

Art. 7
Quote associative

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dai Soci;
- da contributi di Enti Pubblici e da elargizioni di altri Enti e di privati.
- da eventuali proventi derivati dallo svolgimento delle attività dell'Unione.

Le quote annuali vengono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8
Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) Gruppi di Lavoro e commissioni tecniche e scientifiche

Art. 9
Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci.

Ai fini di tutte le deliberazioni, il quorum viene calcolato esclusivamente sulla base dei Soci Effettivi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci Effettivi più uno, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il loro numero (questo vale anche per le determinazioni prese con la maggioranza dei 2/3).

Esclusivamente in casi urgenti e indifferibili nonché in quelli definiti dal regolamento l'Assemblea potrà realizzarsi anche per via telematica e il voto sarà espresso con modalità telematiche.

In tal caso varranno per la validità della costituzione in prima e seconda convocazione e per la validità delle deliberazioni gli stessi quorum indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

Il regolamento detterà le norme per la realizzazione delle assemblee per via telematica e per l'espressione del voto dei Soci Effettivi.

In ogni caso sulle questioni inerenti la modifica dello Statuto, del Codice Etico o del regolamento l'Assemblea validamente costituita ai sensi del comma 2, delibera con il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto al voto.

Su tutte le altre questioni, l'Assemblea, validamente costituita ai sensi del comma 2, delibera a maggioranza dei presenti. I Soci Onorari, i Soci Temporanei, gli Associati e i Candidati Soci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Unione in adunanza Ordinaria almeno una volta all'anno nella località scelta dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata dei Revisori dei Conti o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

I Soci potranno farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ad un altro Socio Effettivo. Ogni Socio non può avere più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Unione. Essa:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Unione, redatto dal Consiglio Direttivo;
- elegge a scheda segreta il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- procede alla ratifica della nomina dei membri del Gruppo di Lavoro proposta dal Consiglio Direttivo;
- fissa le quota annuali su proposta del Consiglio Direttivo;
- decide sulla decadenza e sulla perdita della qualità di Socio dell’Unione su proposta del Consiglio Direttivo;
- si pronuncia sugli argomenti all’ordine del giorno;
- esamina ed approva tramite votazione a maggioranza le proposte del Consiglio Direttivo;
- decide sulle questioni di interpretazione dello Statuto;
- decide su eventuali questioni riguardanti l’affiliazione, o sull’eventuale scioglimento dell’Unione stessa.

Tutte le cariche in seno all’Unione sono onorarie e non retribuite ad eccezione del Segretario.

E’ ammesso il rimborso spese per le attività del Presidente, del Segretario e di tutti coloro cui vengono attribuiti incarichi di rappresentanza o lavori particolari da svolgere.

Art. 10
Consiglio Direttivo

L’Unione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo cinque membri e da un massimo di membri stabilito dall’Assemblea.

I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea tra i Soci Effettivi e tra i Soci Onorari.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere scelti tra i non Soci. I due incarichi possono essere abbinati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 11
Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso:

- stabilisce l’indirizzo generale del sodalizio ed il programma di lavoro da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea tramite votazione a maggioranza dei presenti;
- esegue e cura gli atti inerenti al compimento dei fini istituzionali;
- formula programmi di conservazione di specie della fauna e delibera la partecipazione dell’Unione a programmi di conservazione europei e mondiali;
- provvede alle eventuali pubblicazioni;
- nomina il direttore di un eventuale Notiziario o di altra pubblicazione ufficiale dell’Unione;
- stabilisce la partecipazione di rappresentanti dell’Unione a Conferenze, Convegni, congressi nazionali ed internazionali. Detti rappresentanti hanno l’obbligo di redigere una relazione che sarà inviata a tutti i Soci;

- nomina i membri dei Gruppi di Lavoro, della cui consulenza si avvale per questioni di carattere programmatico nel campo della ricerca scientifica, della conservazione e dell'educazione naturalistica; sottopone detta nomina alla ratifica dell'Assemblea;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea la nomina di nuovi Soci Effettivi, Soci Temporanei, Soci Onorari e Soci Associati, fatto salvo per i Soci Associati Sostenitori e per i Candidati Soci che nomina direttamente. Sottopone inoltre all'Assemblea la decadenza di Soci da detta qualifica, l'aggiornamento delle quote sociali, il bilancio annuale.

Può adottare provvedimenti d'urgenza salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se vi partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo hanno validità anche se realizzate per via telematica.

E' data facoltà ai Membri del Consiglio Direttivo, anche disgiuntamente, di porre in essere attività che comportano un esborso per le spese ordinarie (a puro titolo di esempio non esaustivo: cancelleria, missioni, spese di rappresentanza) fino a 1.000,00 euro oltre IVA, ovvero sulla diversa somma indicata nel regolamento, complessivi annuali con prelievo diretto dalla cassa. Nonché, previa deliberazione del Consiglio a maggioranza dei presenti, di porre in essere attività che comportano un esborso per le spese di natura straordinaria.

Art. 12
Presidente

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l'Unione, a lui spetta la firma di ogni atto sociale. Egli:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci, i Gruppi di Lavoro;
- controlla che i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo siano eseguiti,
- coordina l'attività dell'Unione e dei suoi vari organi e strutture;
- provvede a programmare lo sviluppo dell'Unione ed il suo adeguamento all'evoluzione dei tempi;
- cura i rapporti dell'Unione con le istituzioni culturali similari italiane e straniere.

In caso di temporanea assenza dalle funzioni può designare uno dei Consiglieri a sostituirlo delegandogli tutti od in parte i suoi poteri.

Art. 13
Segretario

Il Segretario provvede a redigere i verbali di tutte le riunioni ed a sottoscriverli con il Presidente.

Trasmette ai Soci i deliberati dell'Assemblea e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Coadiava il Presidente nei rapporti con i Soci e con i terzi.

Art. 14
Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta contabile dei movimenti di cassa, della quale è responsabile, attenendosi alle direttive del Presidente. Provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 15
Revisori dei Conti

Il controllo della gestione economica è affidata ad un Collegio di due Revisori dei conti, nominati dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni, tra i Soci ed anche i non Soci. Essi sono rieleggibili.

Spetta al Collegio predisporre una relazione sul bilancio da sottoporsi all'Assemblea dei Soci.

Art. 16
Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con maggioranza di due terzi dei Soci stessi.

Art. 17
Scioglimento dell'Unione

In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio sociale verrà devoluto ad un'istituzione scientifica nazionale finalizzata alla tutela della natura secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18
Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.

Art. 19
Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative dei Soci;
2. donazioni e lasciti;
3. proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse alle attività istituzionali;
4. beni immobili e mobili;
5. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
6. entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
7. da eventuali proventi derivati dallo svolgimento delle attività dell'Unione.
8. ogni tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse.

Art. 20
Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai Soci o ai terzi. Le

eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi di investimento, obbligazioni, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che l'Assemblea ritenga opportuno.

Art. 21

Divieti

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, fondi, beni o servizi ai Soci, partecipanti ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l'Associazione o ne facciano parte.

Art. 22

Divieti

E' vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale.

Art. 23

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 24

Sanzioni

In caso di violazioni da parte dei membri dell'Associazione del presente statuto, del regolamento o del codice etico ovvero degli standards qualitativi indicati dall'Associazione, il Presidente, udito il Consiglio Direttivo e con votazione a maggioranza dello stesso, irroga le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto
- b) sospensione temporanea
- c) esclusione definitiva

Ogni violazione delle norme contenute nello statuto, nel regolamento o nel codice etico come pure ogni violazione degli standard qualitativi minimi indicati dall'Associazione comporta il richiamo scritto di ogni categoria di Socio.

La sospensione temporanea può essere disposta per violazioni particolarmente gravi dello statuto, del regolamento, del codice etico così come pure degli standard minimi oppure anche per reiterate violazioni comportanti il richiamo scritto.

La sospensione dall'Associazione è dichiarata dal Presidente su votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo e viene comunicata a tutti gli altri membri dell'Associazione.

Il periodo di sospensione sarà valutato in base alla gravità dei fatti accertati per un periodo minimo di 3 mesi, massimo di 12.

L'esclusione definitiva del Socio potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Il Regolamento disciplinerà le ipotesi di violazione e le corrispondenti sanzioni.

|

Art. 25
Regolamento

L'Associazione si munisce di un apposito regolamento interno, le cui finalità sono quelle di meglio specificare le caratteristiche della vita associativa, i diritti e gli obblighi dei membri dell'Associazione nonché le sanzioni in caso di violazione, il tutto in armonia con le disposizioni del presente statuto e del Codice Etico.

|

Art. 26
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto gli Associati rinviano al regolamento ovvero in mancanza alla legge ed agli usi.